

UNIONE TERRE DI FIUME

Provincia di Alessandria

Verbale n. 19 del 15/12/2021

Il sottoscritto Demergasso Dario, revisore nominato con delibera dell'Unione "Terre di Fiume" n. 29 del 19/12/2019 ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di deliberazione della Giunta dell'Unione n. 54 del 15/12/2021 avente ad oggetto: "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. - RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 6 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.".

Visti

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali), l'articolo 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;
- la programmazione del fabbisogno di personale, approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n. 173;

Dato atto

che in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 17 marzo 2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a

decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;

Visti inoltre

- la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 4 in data 31 Marzo 2021 che ha sancito:

- “1. l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss-mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni;

- 2. le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio dell'anno precedente”;

- la dotazione organica dell'Unione “Terre di Fiume” come determinata con deliberazione di G.U. n. 21/2021;

- il vigente Statuto dell'Unione Terre di Fiume;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi dell'Unione Terre di Fiume;

Constatato in particolare

- l'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede: “All'Unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale”;

- l'art. 1 comma 229 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) il quale dispone che: “A decorrere dall'anno 2016, fermo restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite

del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015, che prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

Richiamato

l'art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. “milleproroghe”, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali,

Considerata

- la documentazione prodotta dall'Ente dalla quale si evince l'intenzione di procedere al programma di assunzioni dettagliato e articolato come segue:

Anno 2022

Non si prevedono assunzioni

Anno 2023

Non si prevedono assunzioni (nel rispetto della normativa al tempo vigente);

Anno 2024

a) assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria C – posizione economica C1, con profilo professionale "Agente di Polizia Municipale" per il servizio di Polizia Municipale;

b) assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria B3 - posizione economica B3, con profilo professionale "Operaio Specializzato" per il servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio;

c) assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria C – posizione economica C1, con profilo professionale "Istruttore Amministrativo" per il Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP e Ambiente e il Servizio di Protezione Civile,

Preso atto

delle cessazioni di personale del triennio 2022/2024, (Allegato sub B),

Rilevato che:

- il vincolo generale previsto in materia di spesa di personale per le Unioni di Comuni dall'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., così come computata dal servizio economico finanziario, risulta pari ad €. 962.940,00, come da prospetto Allegato sub A),
- il presente Piano costituisce integrazione del D.U.P.S. dell'Unione Terre di Fiume 2022/2024 e pertanto dovrà essere recepito nella nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2022/2024

Verificato che

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e che tale ricognizione ha dato esito negativo. Al riguardo si rileva che la ricognizione è stata regolarmente effettuata e riscontrata puntualmente da ciascun Responsabile di Servizio;
- l'Ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programmi di assunzioni previsto nella delibera da assumersi, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata e come dai prospetti esplicativi trasmessi;
- l'Ente ha approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 15/09/2021 il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S.) dell'Unione per il triennio 2022/2024;
- l'Ente non si trova in stato di deficiarietà strutturale e di dissesto (Art. 243 c. 1 D.lgs 267/00 e s.m.i.).

Per tutto quanto sopra espresso,

esprime **PARERE FAVOREVOLE** al Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2022/2024 e rimodulazione della dotazione organica dell'Unione Terre di Fiume.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2022/2024, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del

personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Rammenta inoltre che la Corte dei Conti del Veneto, con deliberazione n. 104/2020, evidenzia la necessità che anche gli enti "virtuosi" mantengano un atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità di assumere, tenendo conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale, delle condizioni del contesto e del bilancio nei prossimi anni.

Alessandria, lì 15/12/2021

Il Revisore Unico

Demergasso dott. Dario

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Dario Demergasso', written over the printed name.